



Comune di Vernate

**REGOLAMENTO
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato:

Norme federali

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- l'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- l'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- l'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- l'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- l'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- l'Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- l'Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- l'Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- l'Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1 luglio 1998 (ORSAE);

Norme cantonali

- la Legge cantonale d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
- la Legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- la Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- il Piano di gestione dei rifiuti del 27.11.2018 (PGR);
- l'Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM;
- la Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996;
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007;
- la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE);
- la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- ogni altra disposizione applicabile.

Capitolo I Norme generali

Art. 1

Concetto

¹I servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti sono istituiti come servizi pubblici. Il servizio è riservato ai rifiuti prodotti nel comprensorio comunale.

²Il presente regolamento disciplina la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Vernate.

³Esso è applicabile su tutto il territorio comunale. Il Municipio può autorizzare deroghe.

Art. 2

Obbligatorietà

La consegna dei rifiuti al servizio di raccolta comunale è obbligatoria per ogni detentore secondo le disposizioni del presente regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi stabiliti dal Municipio.

Art. 3

Compiti del Comune

Il Comune:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani e dispone del loro smaltimento;
- b) organizza la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e di quelli speciali giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento;
- c) organizza la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati;
- d) provvede alla posa di cestini per rifiuti sulle strade pubbliche e aree di svago e ne cura il regolare svuotamento;
- e) provvede a distribuire lungo le strade pubbliche gli appositi sacchetti per i proprietari di cani;
- f) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- g) svolge gli altri compiti affidatigli dalla legislazione superiore.

Art. 4

Esecuzione

¹L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso stabilisce le disposizioni d'esecuzione e disciplina i particolari mediante un'ordinanza di applicazione.

²Il Municipio può eseguire i propri compiti in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.

Art. 5

Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta ordinaria i rifiuti speciali di cui all'Art. 22 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate, con la riserva dell'Art. 23.

Questi rifiuti dovranno essere smaltiti a cura e spese di chi li produce, conformemente alla eventuale legislazione e alle disposizioni in materia.

Art. 6

Utenti autorizzati

¹Il servizio di raccolta ed il centro di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate ed autorizzate a far capo a questi servizi.

² Il Comune di Vernate si è accordato con il Comune di Agno che i residenti in via Villaggio del sole e in via Burico usufruiranno del servizio rifiuti di Agno.

³I rifiuti che non sono prodotti sul territorio comunale non possono essere raccolti e smaltiti per mezzo dei servizi predisposti dal Comune.

Art. 7

Produzione e riciclaggio dei rifiuti

Tutti gli utenti devono mettere in atto qualsiasi misura loro possibile atta a limitare la quantità dei rifiuti consegnati per la raccolta e lo smaltimento, e mettere in pratica nel maggior e miglior modo possibile, le raccolte separate ed il compostaggio dei rifiuti che si prestano a tale trattamento.

Capitolo II Genere dei rifiuti e organizzazione della raccolta ordinaria

A. Rifiuti urbani

Art. 8

Definizione

¹Sono definiti rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle economie domestiche ed i rifiuti, a questi paragonabili in quanto a composizione, provenienti da attività di produzione di beni e servizi.

²Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli appositi sacchi.

³Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti riciclabili e quelli speciali di cui all'Art. 24 del presente Regolamento.

Art. 9

Organizzazione della consegna

¹I rifiuti urbani devono essere consegnati in sacchi di plastica aventi la capacità da 17 a 110 litri.

²I sacchi devono essere depositi all'interno dei contenitori interrati delle due postazioni ai Guasti e presso l'ufficio postale.

Il Comune distribuirà agli utenti una tessera magnetica ricaricabile. La tessera servirà ad aprire il contenitore, addebitando direttamente i costi in base al peso dei rifiuti.

³Rifiuti esposti in modo non conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno essere puniti a norma dell'Art. 34 del presente Regolamento.

⁴Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

B. Raccolte separate

Art. 10

Definizione

Il Comune organizza la raccolta separata di materiale riciclabile o riutilizzabile presso il centro di raccolta rifiuti.

Art. 11

Organizzazione

Il Municipio distribuirà alla popolazione un calendario annuale con gli orari e i giorni di apertura del centro.

Art. 12

Vetro

¹Nelle due postazioni ai Guasti e presso l'ufficio postale saranno disponibili due contenitori interrati per il vetro non soggetti alla tassa sul peso.

Presso il centro di raccolta viene mantenuto il contenitore attuale.

²Devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc.

³Sono esclusi dalla raccolta i vetri di finestre, gli specchi, le lampadine e i lampadari, i tubi per l'illuminazione al neon. Tali rifiuti vanno consegnati nei centri di raccolta autorizzati.

Art. 13

Oli

Il Municipio colloca i contenitori destinati alla raccolta degli oli presso il centro di raccolta.

Art. 14

Batterie

¹Il Municipio colloca presso il centro di raccolta i contenitori destinati alla raccolta di batterie di qualsiasi tipo come carbone-zinco, alcaline-manganese e mercurio.

²Sono escluse le batterie per veicoli.

Art. 15

Alluminio

Il Municipio colloca presso il centro di raccolta i contenitori destinati alla raccolta di oggetti in alluminio come lattine, carta alu, pentole e padelle, recipienti per alimenti purché risciacquati. Gli imballaggi di ferro minuto, latta e alluminio, possono essere raccolti nel medesimo contenitore.

Art. 16

Bottiglie per bevande
in PET

Il Municipio colloca presso il centro di raccolta i contenitori destinati alla raccolta delle bottiglie per bevande in PET non consegnate ai punti di vendita. Le bottiglie vanno svuotate dall'aria e chiuse con il coperchio.

Art. 17

Carta

Il Municipio colloca presso il centro di raccolta la pressa destinata alla raccolta di tutto il materiale cartaceo.

Art. 18

Vestiti

I vestiti usati ed i tessili possono essere depositati nei contenitori di organizzazioni caritatevoli / umanitarie collocati nel centro di raccolta.

Art. 19

Scarti vegetali

¹Il Municipio riserva un'area del centro di raccolta al deposito di scarti vegetali, adatti al compostaggio, proveniente da giardini.

²È ammesso alla raccolta solo tutto ciò che costituisce materia organica come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami, che può servire da nutrimento agli organismi decompositori.

³Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi.

⁴È esclusa la raccolta di tronchi e rami dal diametro superiore a 5 cm.

⁵È esclusa la raccolta di scarti vegetali ammalati o di specie problematiche, secondo le disposizioni emanate dal Servizio fitosanitario cantonale.

C. Rifiuti ingombranti**Art. 20**

Definizione

¹Per rifiuti ingombranti si intendono rifiuti urbani che per le loro dimensioni o peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati.

Art. 21

Organizzazione

I rifiuti ingombranti vanno consegnati presso il centro di raccolta secondo le date e gli orari designati dal Municipio.

Capitolo III Rifiuti speciali**Art. 22**

Definizione

Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo quelli elencati nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif) come ad esempio i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina; i materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui coloranti, vernici e solventi; le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi; i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame; e i liquidi e i fanghi di ogni genere; le gomme e i pneumatici usati; i residui di bagni di sviluppo fotografico; le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo; le emulsioni bituminose; tutti i

residui di macellazione; le carcasse di animali; ogni genere di rifiuti e scarti vegetali infetti, residui patologici; i pesticidi, insetticidi, diserbanti; le lampade al mercurio o al neon; le batterie di veicoli; i medicinali scaduti.

Art. 23

Organizzazione

Il Municipio in collaborazione con l'Ente Smaltimento Rifiuti organizza almeno una volta all'anno la raccolta di rifiuti speciali.

Capitolo IV Disposizioni particolari

Art. 24

Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare organismi alloctoni, da smaltire ai sensi dell'OEDA.

I contravventori potranno essere puniti in applicazione dell'Art. 34 del presente Regolamento.

Art. 25

Bruciatura di rifiuti

¹L'accensione di fuochi all'aperto per lo smaltimento di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata.

È fatta eccezione per quelle specie problematiche o colpite da malattie o parassiti, secondo le disposizioni del Servizio fitosanitario cantonale.

²È pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

³Eventuali deroghe possono essere richieste al Municipio.

Art. 26

Sospensione
del servizio

Il servizio di raccolta può essere sospeso in caso di eventi di forza maggiore.

I turni soppressi non saranno recuperati.

Capitolo V Tariffe

Art. 27

Imposizione

¹Sono soggetti al pagamento di una tassa annua, come pure al pagamento di una tassa sul peso per i rifiuti solidi urbani (RSU) le economie domestiche, i proprietari di residenze

secondarie, le aziende, i commerci e gli enti che operano nel Comune e che producono rifiuti.

² I residenti di via Villaggio del Sole e di via Burico saranno assoggettati alle indicazioni contenute nel Regolamento sulla gestione dei rifiuti di Agno. La relativa tassa base viene fissata dal Municipio di Vernate tramite ordinanza municipale.

Art. 28

Copertura delle Spese ¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

⁵La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- quelli amministrativi e del personale
- di informazione e sensibilizzazione
- di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- di investimento
- gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

⁶La tassa sul peso per kg di rifiuto è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

⁷I costi del personale direttamente interessato sono inclusi nel calcolo dei costi a carico dell'utenza; dal calcolo sono esclusi i costi amministrativi generali.

⁸Il Comune può adottare disposizioni speciali per casi sociali particolari.

Art. 29
Tariffe

¹Tassa di base.

La tassa di base è prelevata annualmente mediante fattura emessa dal Comune alle seguenti tariffe:

	Min	Max
	CHF	CHF
Economie domestiche (domiciliati)		
economia domestica composta da una o due persone al beneficio della Prestazione Complementare dell'AVS/AI	20	60
economia domestica composta da una persona	50	150
economia domestica composta da due persone	70	190
economia domestica composta da 3 o più persone	90	250
Proprietari di residenze secondarie (case e/o appartamenti), per economia domestica	90	250

Esercizi pubblici		
Bar e ristoranti	300	1200
Supplemento per posto letto	50	120

Attività indipendenti con una produzione di rifiuti limitata		
uffici postali e commerciali, parrucchieri, istituti di estetica, fisioterapia e massaggi, piccole attività artigianali quali elettricisti, sanitari, pittori, ecc. come pure piccole attività aventi quale caratteristica l'offerta di servizi (consulenze, amministrazione, ecc.)	100	360

Attività industriali, commerciali ed artigianali		
banche, negozi di generi alimentari, garages, officine, imprese di costruzione, falegnamerie ed altre attività artigianali importanti quali elettricisti, sanitari, pittori, ecc.	300	700

²La forchetta relativa alla tassa sul peso per kg di rifiuto solido urbano viene stabilita dal Consiglio di Stato con pubblicazione annuale sul Foglio Ufficiale

³La tassa sul peso è pagata dall'utente al momento della consegna dei rifiuti solidi urbani (RSU).

⁴Tutte le tariffe descritte sono escluse IVA

⁵Sono esenti dal pagamento delle tasse le associazioni senza scopo di lucro.

Art. 30

Ordinanza di
Esecuzione

¹Il Municipio fissa l'ammontare delle tasse e le modalità di applicazione tramite ordinanza nei limiti del regolamento, pubblicando gli elementi e gli importi sui quali si è basato per la loro determinazione

²Annualmente l'ammontare delle tasse è aggiornato in relazione ai costi di gestione: le eccedenze e i disavanzi degli anni precedenti sono presi in considerazione.

Art. 31

Esigibilità e
riscossione

¹La tassa diventa esigibile nel corso di ogni anno civile. Degli eventuali cambiamenti che dovessero verificarsi nel corso dell'anno si terrà conto mediante calcolo "pro rata temporis" su base mensile.

²La decisione di tassa, regolarmente intimata al cittadino e non contestata entro il termine legale, acquista forza di cosa giudicata ed è parificata a sentenza esecutiva ai sensi dell'Art. 80 LEF.

³Il Municipio stabilisce la modalità di fatturazione e riscossione. In caso di mora è prelevato un interesse uguale a quello applicato dall'Autorità cantonale delle contribuzioni in situazioni analoghe.

Art. 32

Reclamo

Contro la decisione di tassazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e debitamente motivato.

Titolo IV Controlli, contravvenzioni e ricorsi**Art. 33**

Attuazione e misure
d'esecuzione

¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo

e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 34

Contravvenzioni

¹Le contravvenzioni al presente regolamento, alle disposizioni esecutive e alle decisioni emanate sulla base del regolamento stesso vengono punite dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000, a norma dell'art. 145 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987.

²La procedura è retta dagli Art. 147 e seguenti della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987, riservate le leggi speciali.

³Sono riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici..

Art. 35

Ricorso

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notifica.

Capitolo VII Disposizioni finali e transitorie

Art. 36

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2020

Art. 37

Abrogazione

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro regolamento sulla gestione dei rifiuti, previa approvazione del Consiglio Comunale e del Consiglio di Stato (Sezione Enti Locali).

Approvazione del Consiglio Comunale 16 dicembre 2019

Approvazione della Sezione degli enti locali del 12 marzo 2020